

Div - 4
Div - 2
Div - 1°

Sentenza n. 10554/2013 pubbl. il 02/10/2013
RG n. 32184/2011

Copia

TL/1009 bms
S. 10554/13



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

Sezione Controversie di Lavoro

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico del Lavoro, Dr.ssa
Francesca Miglio, all'udienza del 2-10-2013 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N.32184 RG degli Affari Civili Contenziosi, dell'anno 2011

TRA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, elettivamente domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura dello Stato

E

U.S.B. Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego, elettivamente domiciliata in
Roma, via Lucrezio Caro n.38, presso l'avv. Antonio Perrino

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato, il Ministero in epigrafe ha proposto
opposizione al decreto emesso dal Tribunale di Roma in funzione di giudice del
lavoro ai sensi dell'art 28 l. 20.5.1970 n.300 in data 26.8.2011, con il quale è
stata dichiarata la antisindacalità del comportamento tenuto dal Ministero della
Infrastrutture e dei Trasporti, consistito nel non aver fatto precedere l'attivazione
del corso di formazione del personale per l'utilizzazione dell'applicativo software
denominato Sismon (Sistema di Monitoraggio delle dighe) tenuto nel periodo
dall'11.1.2011 al 26.1.2011, dalla informazione preventiva alla U.S.B. ed è stato
ordinato al medesimo Ministero per il futuro di informare preventivamente la
U.S.B. P.I. della attivazione dei corsi di formazione del personale.

L'opponente ha dedotto che il corso di formazione in questione, per la sua
specificità non rientra nella categoria di corsi che un'Amministrazione decide di
svolgere di concerto con le organizzazioni sindacali, avendo come obiettivo quello
di mettere in grado gli operatori (personale assegnato alla Divisione specialistica
Informatica) di svolgere attività di impostazione e configurazione degli applicativi

gn

Br 551
Trasporti
2.12.13
gn

e di interpretare i dati elaborati e di approfondimento dell'uso del software installato.

Tale specifica attività, ad avviso dell'opponente, non rientrerebbe nella generale definizione di "formazione del personale dell'Amministrazione", pertanto per la formazione in questione non sarebbe stato necessario fornire informazione

"preventiva" alle organizzazioni sindacali per poi avviare una successiva fase di concertazione con le stesse, in maniera da decidere concordemente il tipo, le modalità e il numero dei frequentatori dei corsi nonché l'individuazione del personale scelto.

L'opponente ha concluso chiedendo, in riforma del decreto opposto, di respingere il ricorso proposto dalla USB e, per l'effetto di dichiarare la legittimità e correttezza del comportamento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Si è costituita la U.S.B. (Unione Sindacale di Base) del Pubblico Impiego chiedendo la reiezione della opposizione e la conferma del decreto opposto, con vittoria di spese.

La causa è stata assegnata al giudice Coluccio e, nell'ottobre 2012, a questo giudice.

Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza.

Osserva il giudicante che il ricorso ex art 28 L.20.5.1970 n.300 è stato accolto all'esito della fase sommaria sulla base dell'obbligo sancito dall'art 6 comma 2 lettera m del CCNL 1998/2001 di informazione preventiva del sindacato in materia di programmi di formazione del personale.

Nel caso di specie l'opponente non ha contestato di aver omesso la prescritta informazione, ma ha sostenuto che nel caso in esame non si verterebbe in una ipotesi di vera e propria "formazione", ma di un corso applicativo al quale ha partecipato solo parte del personale specificamente individuato.

Sul punto il giudice della fase sommaria ha già precisato che nella locuzione "programmi di formazione del personale" di cui all'art 6 CCNL 1998/2001 devono farsi rientrare tutti i programmi o corsi di formazione del personale senza possibilità di distinguere tra un programma di formazione e l'altro.

Tale interpretazione appare condivisibile, in quanto la stessa Amministrazione opponente ha precisato che la formazione prevista come obbligo della ditta affidataria dell'appalto - nella specie - aveva come obiettivo quello di mettere in grado gli operatori (personale assegnato alla divisione specialistica Informatica) di

svolgere le attività di impostazione e configurazione degli applicativi e di interpretare i dati elaborati e di approfondimento nell'uso del software installato. Ne consegue che il corso in questione era un vero e proprio corso di formazione. Deve pertanto ritenersi corretta la valutazione contenuta nel decreto opposto in cui è stato evidenziato che *"la violazione di una precisa disposizione contrattuale-collettiva prevista in materia di relazioni sindacali (informazione preventiva) costituisce un indubbio comportamento antisindacale, tenuto conto che deve escludersi la necessità di un accertamento in concreto dell'intento lesivo (Cfr. Cass 21.7.2008 n.20078) e considerato peraltro che, prima dell'attivazione del corso di formazione in esame (tenuto nel periodo dall'11.1.2011 al 26.1.2011) l'O.S. ricorrente aveva chiesto all'Amministrazione di essere preventivamente informata quanto alle modalità dello stesso, ai destinatari della formazione e ai criteri utilizzati"*.

Alla luce delle esposte considerazioni deve dichiararsi la infondatezza della opposizione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:

a) respinge l'opposizione;

b) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.050,00, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosene anticipatario.

Roma, 2.10.2013

IL GIUDICE

[Handwritten signature]



IL CANCELLIERE
[Handwritten signature]

Deposito in Cancelleria
Roma, il 2 X 13

IL CANCELLIERE
[Handwritten signature]